informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 378 – 07 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ACCERTAMENTO**

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI E SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA

RIFERIMENTI

- **Art. 5, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021**
- **Provvedimenti Agenzia Entrate 18.10.2021 e 3.12.2021**
- **Informativa SEAC 21.10.2021, n. 321**

IN SINTESI

Relativamente alla definizione agevolata degli avvisi bonari prevista a favore dei soggetti che, a seguito dell'emergenza COVID-19, hanno subìto una riduzione del volume d'affari 2020 superiore al 30% rispetto a quello 2019, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente:

- *individuato i campi del mod. REDDITI 2020 e 2021 necessari per determinare i ricavi / compensi 2019 e 2020 da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA;*
- *stabilito un nuovo termine (originariamente fissato al 31.12.2021) entro il quale va inviata all'Agenzia l'autodichiarazione attestante il rispetto dei requisiti / limiti di cui alla Comunicazione UE C(2020) 1863 final.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

La possibilità di definire in via agevolata le somme dovute, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) di cui agli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72, prevista dall'art. 5, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", è riservata agli operatori economici con partita IVA attiva al 23.3.2021 che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno subìto una riduzione del volume d'affari 2020 rispetto al 2019 superiore al 30% (Informativa SEAC 21.10.2021, n. 321).

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA ai fini del predetto requisito rilevano i ricavi / compensi 2020 e 2019 da individuare considerando i campi del mod. REDDITI 2021 / 2020 definiti dall'Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento 3.12.2021.

Ai fini della definizione agevolata, la cui proposta è inviata al contribuente dall'Agenzia delle Entrate con l'indicazione dell'importo "ridotto" dovuto, è richiesto:

- il pagamento (unica soluzione / prima rata) delle imposte e dei relativi interessi / contributi previdenziali entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, senza sanzioni / somme aggiuntive (per le irregolarità relative ai contributi previdenziali);
- l'invio di un'autodichiarazione attestante il rispetto dei limiti / condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, il cui termine di presentazione, inizialmente fissato al 31.12.2021, è stato modificato dal citato Provvedimento.

INDIVIDUAZIONE RICAVI / COMPENSI 2020 E 2019

I soggetti **non tenuti** alla presentazione della dichiarazione IVA "***per uno o entrambi i periodi d'imposta 2019 e 2020***" possono accedere alla definizione in presenza di una riduzione superiore al 30% dei ricavi / compensi 2020 rispetto a quelli 2019.

A tal fine vanno considerati i seguenti campi del mod. REDDITI 2021 e 2020.

Persona fisica	**Mod. REDDITI 2020 PF**	**Mod. REDDITI 2021 PF**
Impresa in contabilità ordinaria	RS116	RS116
Lavoro autonomo	RE2, campo 2	RE2, campo 2
Impresa in contabilità semplificata	RG2, campo 2	RG2, campo 2
Regime dei minimi	LM2	LM2, campo 3
Regime forfetario	da LM22 a LM27, campo 3	da LM22 a LM27, campo 3
Società di persone	**Mod. REDDITI 2020 SP**	**Mod. REDDITI 2021 SP**
Impresa in contabilità ordinaria	RS116	RS116
Lavoro autonomo	RE2	RE2
Impresa in contabilità semplificata	RG2, campo 5	RG2, campo 5
Società di capitali	**Mod. REDDITI 2020 SC**	**Mod. REDDITI 2021 SC**
	RS107, campo 2	RS107, campo 2
Ente non commerciale	**Mod. REDDITI 2020 ENC**	**Mod. REDDITI 2021 ENC**
Contabilità ordinaria	RS111	RS111
Contabilità pubblica	RC1	RC1
Lavoro autonomo	RE2	RE2
Contabilità semplificata	RG2, campo 7	RG2, campo 7
Regime forfetario ex art. 145, TUIR	RG4, campo 2	RG4, campo 2

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Merita evidenziare che, in base a quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 5, vanno considerati i ricavi / compensi delle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione del mod. REDDITI per il periodo d'imposta 2020. In merito, ora, il Provvedimento 3.12.2021 specifica che rilevano i dati

*"delle dichiarazioni dei redditi relative ai **periodi d'imposta in corso** al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020".*

Come evidenziato nelle Motivazioni del Provvedimento in esame

*"in questo modo possono accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un **periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**".*

Inoltre,

*"al fine di preservare l'omogeneità dei valori da porre a confronto, si prevede di **considerare l'ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020** anche nel particolare caso in cui il **contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi**".*

NUOVO TERMINE DI INVIO AUTODICHIARAZIONE

Come sopra accennato, l'efficacia della definizione agevolata è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, contenente il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", da attestare tramite un'autodichiarazione.

Il termine di presentazione dell'autodichiarazione è stato originariamente fissato al 31.12.2021, ovvero in caso di non ricevimento della proposta di definizione in tempo utile per rispettare la scadenza del 31.12.2021, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento delle somme dovute / prima rata.

Tale termine è stato sostituito dal citato Provvedimento 3.12.2021 con il nuovo termine ora individuato:

- **entro 60 giorni dall'approvazione del modello utilizzabile per l'autodichiarazione** (che sarà approvato dall'Agenzia con un prossimo Provvedimento);

  ovvero, se successivo (più favorevole)
- **entro 60 giorni dal pagamento** di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata).

AUTODICHIARAZIONE RISPETTO LIMITI / CONDIZIONI
COMUNICAZIONE UE 19.3.2020 C(2020) 1863 FINAL

~~entro il 31.12.2021~~

entro 60 giorni dall'approvazione del modello di autodichiarazione

ovvero se successivo (più favorevole)

entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute (unica soluzione / prima rata)

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it